

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO TERRITORIALE DENOMINATO "L'ANFITEATRO DEI MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA" CON L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE. CUP: F37F23000010009 CIG _____.

TRA

La FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS con Sede Legale in (04013) Sermoneta (LT), Via della Fortezza n. 1, e sede amministrativa in Tor Tre Ponti, Latina, via Appia km 66.400, C.F. 80012990596 P.I. 00550520597, in persona del Presidente e legale rappresentante Massimo Amodio, nato a Latina il 14/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della Fondazione, C.F. MDAMSM62H14E472X, in qualità di capofila del contratto di partenariato sottoscritto in data 05/07/2023, alla presenza della Segretaria Generale del Comune di Sermoneta Dott.ssa Venera Diamante, trasmesso dalla stessa con nota Prot. N. 0009283 del 05/07/2023 - partenza – Cat. 1 Cl. 6, con i comuni di Sermoneta, Cori, Norma, Rocca Massima in seguito denominata Fondazione

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____, C.F. _____, P.I. n. _____, in persona del legale rappresentate _____ domiciliato per la carica _____ (di seguito anche solo "**Appaltatore** o "**Operatore Economico**");

PREMESSO CHE

1. con Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 1 del 29/04/2024, la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus ha:
 - avviato una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di ideazione, realizzazione e sviluppo di un progetto denominato "L'anfiteatro dei Monti Lepini: il cuore di Ninfa", di valorizzazione del distretto territoriale compresa la fornitura degli apparati di VR-AR oltre alla piattaforma gestionale;
 - identificato il Coordinatore generale, e responsabile dell'attuazione del programma progettuale oltre alla funzione di R.U.P. nella persona Dottorssa Simonetta Baccini secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 36/2023;
 - incaricato la C.U.C. della Provincia di Latina a svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, per la procedura di indizione della suddetta gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, come da convenzione sottoscritta in data 24 novembre 2023;
2. con atto del _____ la CUC della Provincia di Latina ha comunicato l'esito della procedura di

- gara e la proposta di “aggiudicazione”, e precisato che _____;
3. la Fondazione con determina prot. n. _____ del _____ ha approvato l’esito della procedura di gara e la proposta di “aggiudicazione” con l’individuazione dell’Operatore Economico _____;
 4. l’Appaltatore, entro i termini di legge, dovrà rimborsare alla Fondazione i costi di pubblicazione ove sostenuti;
 5. (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. _____ del _____ è stata disposta la consegna in via d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
 6. l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di _____, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da _____, in data _____ e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € _____;
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 37, comma 3 dell’allegato I.7 del Codice e con le caratteristiche di cui all’art. 43 dell’allegato I.7 del Codice, emessa da _____, in data _____ e valida sino al _____, per un importo garantito pari ad € _____;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato “A” – **Capitolato d’Oneri e Relazione Tecnica allegato A1**;
- Allegato “B” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “C” – **Offerta economica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “D” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “E” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, *Scheda Fornitore*);

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- Il presente Contratto;
- Allegato “A” – **Capitolato d’Oneri e Relazione Tecnica allegato A1**;
- Allegato “B” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “C” – **Offerta economica** dell’Operatore Economico;

- Allegato “D” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “E” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, *Scheda Fornitore*);

Art. 2 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l’ideazione, la realizzazione e lo sviluppo di un progetto di valorizzazione del Distretto Territoriale “L’ANFITEATRO DEI MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA” realizzato prevedendo l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche per la fruizione dei “Beni Culturali” ed in particolare soluzioni basate sulla “realtà aumentata” e sulla “realtà virtuale” nel rispetto delle indicazioni scientifiche contenute nei documenti di gara.

Il Progetto, per il cui dettaglio si rinvia alla Relazione tecnica (Allegato A1), prevede più nello specifico la costruzione di un sistema digitale di gestione integrato nonché lo sviluppo e la progettazione di applicazioni VR-AR (realtà virtuale-realtà aumentata), aventi ad oggetto le varie strutture storiche presenti nel distretto e, in minima parte, l’effettuazione dei lavori necessari e propedeutici all’installazione delle attrezzature hardware e degli apparati digitali necessari al perseguimento delle finalità progettuali.

Il Progetto deve prevedere quanto indicato nel presente Capitolato d’Oneri e nella Relazione tecnica (Allegato A1).

Fermo restando quanto sopra, l’oggetto dell’appalto include, compreso nel prezzo offerto in sede di gara, l’esecuzione di tutti i servizi, le forniture e le attività necessarie alla piena e corretta realizzazione del Progetto offerto in sede di gara e, **più in particolare, quanto descritto nei capitoli n. 2 e 3 della Relazione Tecnica** recanti, rispettivamente, “Struttura ed organizzazione del progetto” e “I luoghi della cultura – Interventi previsti”.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati allegati.

Le attività s’intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, dei beni forniti.

Art. 3 VALORE DELL’APPALTO E BASE D’ASTA

L’importo complessivo stimato per la realizzazione del Progetto di **DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO TERRITORIALE “L’ANFITEATRO DEI MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA** è ad **Euro 418.800,00** (quattrocentodiciottomilaottocento /00) oltre IVA, di cui:

- Euro 414.800,00 (quattrocentoquattordicimilaottocento/00), oltre IVA posto a base d’asta al ribasso di cui:
 - a. Euro 228.300,00 oltre IVA per acquisto servizi;
 - a.1 di cui 34.245,00 di mano d’opera quantificato al 15% del costo dei servizi
 - b. Euro 160.500,00 oltre IVA per acquisto di beni;
 - c. Euro 26.000,00 oltre IVA per lavori a corpo;
- Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha efficacia dalla sottoscrizione del contratto tra la Fondazione e l'Appaltatore, ed ha la durata di 12 mesi. L'operatore economico assume inoltre l'obbligo, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, di garantire i necessari servizi di manutenzione e assistenza per cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori come previsti dal Certificato di Regolare esecuzione dei lavori.

Art. 5 CARATTERISTICHE DEI BENI E DELLE FORNITURE

L'Appaltatore dovrà realizzare per conto della Fondazione Caetani Onlus gli interventi previsti e meglio declinati ai capitoli 2 e 3 della Relazione tecnica.

Nello specifico l'appalto oggetto della presente procedura prevede:

1. relativamente ai lavori: la realizzazione di piccoli adeguamenti valutati sulla base delle necessità di cablaggio, installazione e proiezione degli apparati previsti, come modifiche od integrazioni agli impianti elettrici e luci, installazione di cartongessi e divisori (sempre removibili), insonorizzazione, oltre all'esecuzione di prospezioni geofisiche (con modelli tipo Subsurface GS8000) necessarie alle ricostruzioni previste a completamento di alcune aree non ancora scavate dei siti storici presenti nel progetto;
2. con riferimento ai servizi la costruzione di un sistema digitale di gestione integrato solido, modulare, che possa garantire nel tempo espandibilità e maneggevolezza rispetto agli obiettivi perseguiti dal progetto. La struttura del software dovrà dunque contenere:
 - a. Un server dedicato in cloud pensato con una configurazione del tipo: CPU: AMD Epyc 7402 - 24c/48t - 2,8 GHz/3,35 GHz; Memoria: Da 128 GB DDR4 ECC a 1 TB DDR4 ECC; Storage: SSD NVMe; Banda passante pubblica: Da 1 Gbps garantiti a 10 Gbps garantiti; Banda passante privata: Da 10 Gbps garantiti a 50 Gbps garantiti con il compito di ospitare:
 - il portale web multilingua, basato su diversi modelli di preselezione accessibili, che accompagnino l'utente alla fruizione di tutte le informazioni rese disponibili dai soggetti del distretto, itinerari e mappe sui vari punti di interesse, gestione del sistema di iscrizione e prenotazione per i vari servizi, possibilità di pagamento con diversi metodi legalmente previsti;
 - i contenuti della web-app dedicata, la quale seguirà la macrostruttura del portale, fornendo in aggiunta il servizio di geolocalizzazione degli itinerari, e dove disponibili, accesso alle ricostruzioni in realtà aumentata;
 - il sistema di gestione e condivisione delle risorse, un database che contenga e preservi i contenuti ed i vari aggiornamenti;
 - un gestionale ERP (Enterprise Resource Planning) realizzato per la gestione certificata di tutta la documentazione interna condivisa con il distretto (formazione ed aggiornamento personale coinvolto, documenti, fatture, comunicazioni, avvisi, personale, magazzino, ed eventuali moduli personalizzati ecc...).
 - b. Progettazione e sviluppo personalizzato di applicazioni VR-AR (realtà virtuale-realtà aumentata), aventi ad oggetto le varie strutture storiche presenti nel distretto. Le ricostruzioni

in realtà virtuale o aumentata dovranno utilizzare un motore di sviluppo grafico comune del tipo Unreal Engine, piattaforma di sviluppo applicazioni per postazioni fisse o mobili, compatibile sia per device specifici (tipo visori VR) che per classici telefonini o tablet, la quale si compone di diversi tool semplificati, integrati in un sistema programmabile ad oggetti. La ricostruzione digitale degli ambienti richiederà l'interazione di varie tecnologie, e competenze, tra le quali:

- AI utilizzo di intelligenza artificiale per i processi generativi (es. movimento muscoli facciali di un avatar che parla), per sintetizzazioni vocali, animazioni ambientali;
- scansioni 3d laser con modelli del tipo topografico per la copertura delle aree maggiori (Leica RTC360, o simili);
- fotogrammetrie mediante droni e camera 360 (+ oneri per relativi permessi);
- campionatura di suoni, voci, immagini;
- capacità di sviluppo, modellazione 3d e programmazione, montaggio audio video, integrazione di sensoristica di prossimità.

3. con riferimento ai beni oggetto dell'appalto il soggetto appaltatore dovrà fornire tutto l'apparato hardware necessario al funzionamento, alla gestione ed alla fruizione delle installazioni previste dalla relazione tecnica e, nel dettaglio:

- a. Server fisici locali per ogni luogo di fruizione (configurazione tipo: DELL EMC PowerEdge T640 V2 (8xLFF) Tower Server with 2x Xeon Gold 6248 20-Core 2.50 GHz, 32 GB DDR4 RAM), necessari per garantire il supporto ed il contenimento dei dati locali, automazione di backup e comunicazione con il server cloud, gestione rete interna, accessi a utenti ed amministratori, macchina situabile in rec (armadio di contenimento sicuro, di facile installazione che conterrà anche gli apparati di rete);
- b. Router, access point e switch, in grado di garantire copertura wi-fi e cablata dove necessario;
- c. Proiettori per videomapping (modelli ultra hd laser) idonei a proiezioni in varie condizioni di luce;
- d. Postazioni fisse per accesso ai contenuti indoor (Pc di fascia medio alta, aggiornabili nel tempo, prestazioni ottimali per garantire le simulazioni previste, corredati di monitor tastiera mouse, e device per esperienze specifiche (joypad);
- e. Visori VR stand alone (tipo Oculus Meta Quest nella versione 2) utilizzabili sia non connessi ad un pc per le attività outdoor o che prevedano un minimo di movimento, o connessi alle postazioni fisse per garantire le prestazioni per le simulazioni più pesanti.
- f. Totem e Table touch, diversi sistemi di fruizione e proiezione digitale delle informazioni;
- g. Set di Tablet per la fruizione dei contenuti outdoor ed in realtà aumentata programmabili ad hoc per l'esperienza specifica;
- h. Set di audioguide, corredate di cuffiette monouso per garantire accessibilità a tutti gli utenti;
- i. Componentistica elettronica ed informatica di vario genere necessaria al funzionamento di tutto l'apparato (cavi, antenne, schede, plc);
- j. Monitor (minimo 1080) di proiezione.

Art. 6 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FORNITURA DEI PRODOTTI

Fermo restando che il sistema e tutti i prodotti forniti dovranno, come previsto nell'articolo precedente, essere corredati da apposite garanzie, l'Appaltatore deve prestare il servizio di assistenza e manutenzione sulle componenti software e hardware fornite e sui supporti tecnologici necessari alla fruizione della visita.

La stazione appaltante, constatato un malfunzionamento dovrà comunicare attraverso sezione apposita all'interno della piattaforma, descrivendo in breve il motivo, l'appaltatore dovrà garantire risposta entro 24/48ore, per poi procedere alla riparazione.

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio di assistenza e manutenzione – teleassistenza e assistenza in loco – comprensivo di ripristino e/o sostituzione dell'hardware e del software non funzionante per tutta la durata della garanzia.

L'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza e la manutenzione, conformemente alle modalità e tempistiche previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e comunque nel rispetto delle seguenti tempistiche massime di intervento:

- malfunzionamenti bloccanti: intervento entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta;
- malfunzionamenti non bloccanti: intervento entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'Appaltatore, entro il giorno successivo al suo intervento, dovrà inviare alla Fondazione un report dettagliato. Ove dall'intervento di manutenzione si rilevi che un apparato non è riparabile, dovrà sostituire lo stesso, se ancora nei termini di garanzia, o provvedere alla sostituzione temporanea con apparato idoneo.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Fondazione la scheda di cui sopra entro il giorno successivo alla rilevazione e dovrà poi consegnare alla Fondazione ciascun apparato non riparabile, secondo le modalità e le tempistiche che saranno successivamente definite.

Art. 7 SERVIZI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si impegna a garantire la formazione del personale che sarà impiegato nel progetto.

La formazione dovrà essere garantita e fruibile al personale selezionato, previa analisi curricula e colloquio frontale, attraverso la costituzione di una sezione ad hoc sul gestionale ERP del progetto, accessibile tramite nome utente e password, contenete tutte le dispense e le video guide necessarie per svolgere la formazione dedicata.

Il personale verrà istruito sulle varie attività di assistenza al pubblico, avvio e arresto delle simulazioni, reset in caso di eventuale blocco delle varie tecnologie, e tutte le procedure necessarie all'utilizzo in totale autonomia e sicurezza, garantendo la migliore esperienza possibile all'utenza.

Sarà compito dell'appaltatore assicurarsi l'effettiva capacità degli operatori, garantendo un sistema con percorso obbligato fino a raggiungimento completo di tutti gli obiettivi formativi.

Il percorso si chiuderà con un test finale, che preveda tutte le principali attività e problematiche, abilitando di fatto l'operatore.

Il materiale resterà sempre disponibile e fruibile, verrà aggiornato nel tempo di pari passo con l'aggiornamento delle tecnologie.

Art. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel Capitolato e/o nel Contratto, nonché ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – nel rispetto degli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà sviluppare il progetto proposto interfacciandosi costantemente con i soggetti interessati (Comuni), e con la Fondazione, nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di gara. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, anche su richiesta della Fondazione specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea. In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Stazione Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere ai luoghi oggetto dell'appalto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Considerato che parte delle attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte presso i luoghi della Cultura e dell'area archeologica di Norba, che continueranno ad essere aperti al pubblico, l'Appaltatore si impegna a svolgere tali attività senza interferire nella normale attività dei siti.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio dei componenti del gruppo di lavoro.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Fondazione, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10 VERIFICA DELLE FORNITURE

La Fondazione, alla consegna del sistema e degli apparati da parte dell'Appaltatore, ne verificherà la conformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara, nell'offerta presentata, nel progetto esecutivo o successivamente concordato tra le Parti.

Della suddetta verifica della fornitura sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Appaltatore si impegna ad effettuare i necessari adeguamenti entro un termine congruo a tal fine assegnato dalla Stazione appaltante.

In caso di esito negativo della seconda verifica, l'Appaltatore si impegna, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data del relativo verbale, ad effettuare i necessari adeguamenti affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 11 RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che le attività siano svolte regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Appaltatore dovrà gestire i propri rapporti con la Fondazione attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Fermo restando quanto previsto in materia manutenzione e tempistiche di intervento e risoluzione, il Responsabile dell'Appalto dovrà essere reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi, in difetto di nomina la funzione rimane in capo al legale rappresentante della società.

Art. 12 PROPRIETA' DEL PROGETTO E DEI PRODOTTI

La Fondazione acquisirà, la proprietà degli apparati ideati e realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente appalto, nonché di tutti i suoi componenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i software e le ricostruzioni digitali eventualmente realizzati per il progetto stesso.

La Fondazione acquisirà la proprietà di tutti i componenti del progetto, inclusi i supporti tecnologici necessari alla fruizione delle visite, nonché gli eventuali ulteriori prodotti hardware.

L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra, dovrà consegnare al momento della verifica con esito positivo, copia di tutta la documentazione relativa al progetto, ai suoi componenti e contenuti digitali, a tutti i prodotti e supporti tecnologici oggetto di fornitura. Al termine del contratto tale documentazione, comprensiva di quella relativa agli eventuali aggiornamenti, dovrà essere consegnata alla Fondazione in originale.

In relazione al progetto e a tutti i relativi componenti e contenuti digitali, anche considerati separatamente, la Fondazione potrà liberamente esercitare tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti di riprodurre, mantenere e modificare (anche avvalendosi di soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e a qualsiasi titolo, senza necessità di alcuna autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di qualsivoglia corrispettivo o royalty.

Art. 13 DIRITTI E PRETESE DI TERZI

L'Appaltatore dichiara di essere titolare di ogni eventuale diritto di sfruttamento e di utilizzazione economica in relazione al progetto oggetto del presente contratto e di aver acquisito tutti i diritti eventualmente esistenti in relazione ai software, alle immagini, ai testi, alle musiche e ogni altra componente necessaria che ne fanno parte.

La Fondazione non risponde del caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell'ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L'Appaltatore, nell'utilizzo degli strumenti informatici, deve rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara di assumersi tutte le responsabilità per ogni eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita in relazione alla realizzazione o rappresentazione del progetto oggetto del presente contratto per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o violazione della normativa sul diritto d'autore o per qualsiasi altra violazione della normativa vigente.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 14 GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione.

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà eseguire il presente appalto facendo uso della massima diligenza.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenni la Fondazione da qualsiasi pretesa che venisse avanzata da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai servizi oggetti di affidamento.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Fondazione da tutte le rivendicazioni responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi diritto di esclusiva derivante dall'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà consegnare alla Fondazione, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati nell'esecuzione del servizio per un massimale pari a l'importo delle forniture dei beni.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Art. 15 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle disposizioni degli atti di gara: Disciplinare - Capitolato d'Oneri (All. A1) – Relazione Tecnica
- b) dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;

d) dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Le clausole contrattuali saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 16 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

I soggetti affidatari della presente gara possono affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L'importo contrattuale è pari a complessivi € _____ al netto di iva e degli oneri della sicurezza, giusto ribasso percentuale offerto, pari al _____% (in lettere _____), applicato all'importo posto a base di gara pari a € 414.800,00 (quattrocentoquattordicimilaottocento/00) oltre IVA.

A fronte della piena e corretta esecuzione della proposta offerta in sede di gara, in conformità a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, Fondazione corrisponderà all'Appaltatore l'importo offerto in sede di gara.

Il suddetto corrispettivo offerto in sede di gara dovrà essere fatturato secondo la tempistica e le modalità coerenti con l'erogazione da parte della Regione Lazio.

Le fatture intestate a Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus P.I. 00550520597 sede legale: via della Fortezza n. 1 - 04013 Sermoneta, sede operativa Via Appia km. 66.400, località Tor Tre Ponti - Latina – Codice Univoco M5UXCR1 devono contenere la seguente dicitura da applicare anche ai sub-appaltatori:

Progetto L'anfiteatro dei Monti Lepini: Il cuore di Ninfa – Regione Lazio- Avviso pubblico "Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale" Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro.....)

CIG: _____ – CUP **F37F23000010009** e dovranno essere accompagnate di certificati di avvenuta

esecuzione della prestazione e/o acquisti di beni da parte del Responsabile dell'appalto (Art. 9 Capitolato d'oneri).

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità previste nel Capitolato, sarà effettuato entro i termini di legge nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla fattura medesima previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti della Fondazione per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la revisione prezzi qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del valore complessivo dell'affidamento e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente capoverso, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra detto, l'Aggiudicatario è tenuto in particolare:

- a) a comunicare alla Fondazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ovvero in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato. In caso contrario Fondazione non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Aggiudicatario/Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'Art. 3 della legge n 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto. Fondazione verificherà, in occasione di ogni pagamento l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 19 VERIFICHE E CONTROLLI

La Fondazione, nel corso della durata dell'appalto, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto.

Art. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore della Fondazione, una garanzia fideiussoria prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per l'importo previsto dalla normativa vigente in materia

Art. 21 INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto e negli atti di gara.

Per ogni inadempienza rispetto a quanto sopra saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del progetto, nella consegna degli apparati o dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato o nel cronoprogramma presentato in sede di gara, non dipendente da Fondazione, da forza maggiore, o da caso fortuito, Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00);
- per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparati rispetto alle tempistiche indicate nell'offerta presentata in sede di gara e a quanto previsto nel presente Capitolato, non dipendente dalla Fondazione, da forza maggiore, o da caso fortuito, Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00);
- per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell'appalto, ovvero del suo sostituto, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00);

- fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra la Fondazione e l'Appaltatore, negli atti di gara o nell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, la Fondazione, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale fino ad € 2.000,00 (euro duemila/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell'inadempimento.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo.

Qualora il colpevole ritardo dell'Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati da Fondazione all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere alla Fondazione, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 22 RISOLUZIONI E RECESSO

È facoltà della Fondazione di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e art. 123 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Fondazione fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) a seguito dell'applicazione di 10 penali;

- c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con Fondazione;
- e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- f) qualora l'Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell'Appaltatore;
- h) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Art. 23 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.

Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 120, comma 12, e dall'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. È fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 26 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 27 SPESE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

27. RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [□], il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: _____;
- Cellulare: _____;
- Email: _____;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie in merito all'interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d'Oneri, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Latina.

Latina, Tor Tre Ponti, _____

La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus

L'Appaltatore